

Oggetto: motivi aggiunti al ricorso RG 3626/2013 proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo servizio postale in data 24/07/2014, dal Comune di Castellammare di Stabia c/l'Autorità Portuale di Napoli + 2. Annullamento nota n. 647 del 2.07.2014 a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 174 del 30 aprile 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 8 della L. 84/94;

Visto il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali dalla Legge 84/94;

Visti i motivi aggiunti al ricorso RG 3626/2013, notificati a mezzo servizio postale il 24/07/2014 ed acquisiti in pari data al protocollo APN n. 4857, proposto innanzi al TAR Campania Napoli dal Comune di Castellammare di Stabia c/l'Autorità Portuale di Napoli, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la sig.ra Esposito Concetta avverso e per l'annullamento della nota a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli del 2.7.14, n.ro 647, con cui si dispone ulteriore modifica temporanea della concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Castellammare di Stabia in località Acqua della Madonna della Banchina Fontana, sita alla via Brin, n.ro 75/2011, nonché della concessione presente presso lo stesso sito in favore della Sig.ra Concetta Esposito, n.ro 14/2008, implicante ampliamento della concessione ultima citata, nell'ambito dell'area corrispondente al lotto n.ro 4, già concesso al Comune di Castellammare di Stabia, con conseguente invito a quest'ultimo a non renderlo oggetto di procedura di evidenza pubblica, tese all'affidamento dei servizi ad erogarsi ex art. 45 bis del Codice della Navigazione;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...*";

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale “...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale – è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l’ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l’attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all’esterno ...”;

Considerato che la valorizzazione di “uffici legali interni”, cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell’amministrazione (la c.d. “aderenza e vicinanza al fatto”), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, “... che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l’ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l’attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all’esterno ...” (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Viste le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nelle quali il T.A.R. Napoli, nel considerare che “... l’Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata alla udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell’Autorità portuale, riconoscendo espressamente il patrocinio dell’avvocatura interna dell’ente portuale ...”, ha dato atto “... della piena legittimazione dell’avvocatura interna riguardo al patrocinio legale dell’Autorità portuale di Napoli ...”;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nel giudizio principale, pendente innanzi al TAR Campania – Napoli sez. VII ed iscritto al NRG 3626/2013, questa Amministrazione ha conferito incarico di patrocinio legale all’avv. Antonio del Mese (delibera n. 302/2013);

Ritenuta dunque la necessità di conferire l’incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l’Autorità Portuale di Napoli all’Avvocato interno Antonio del Mese, patrocinante in Cassazione, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014 emesso dall’ufficio ragioneria numero _____ del _____

Il Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile

D E L I B E R A

1) Di costituirsi in giudizio e di resistere ai suddetti motivi aggiunti al ricorso RG 3626/2013 proposto innanzi al TAR Campania Napoli dal Comune di Castellamare di Stabia, notificato a mezzo servizio postale in data 24/07/2014, avverso e per l'annullamento della nota a firma del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli del 2.7.14, n.ro 647;

2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

3) Di impegnare l'importo di €1.000,00 quale spesa presuntiva; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

5) Di trasmettere la presente al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti.

Napoli, li

=====

Ufficio Legale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco KARRER)**

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC. _____ Area Amm.vo Contabile-RAG _____

Napoli, li _____